



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Prot. n. 37047 del 08/11/2022

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**STAZIONE APPALTANTE:** Provincia di Ancona, sede legale Strada di Passo Varano n. 19 Ancona, tel. 071/5894362-343-257-349-359, [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).

**PROCEDURA:** aperta, come indicato nella determinazione a contrattare n.1358 del 27/10/2022 adottata dall' Ing. Alessandra Vallasciani, funzionaria del Settore III, delegato dal Dirigente Avv. Fabrizio Basso ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001.

**DESCRIZIONE:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'I.T.I.S. "Volterra" di Ancona – Corpi “B” e “C” “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationUE” (BAN 258L)

**CIG: 94544635AE**

**CUP: H35E22000180006**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:** € 7.100.145,55 (euro settemilionicentomilacentoquarantacique/55)

**COSTI DELLA MANODOPERA:** € 1.969.062,62 (euro unmilionenovecentosessantannovemilazerosessantadue/62)

**ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO:** € 134.458,23 (euro centotrentaquattromilaquattrocentociquantotto/23)

**IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:** € 6.965.687,32 (euro seimilioninovecentosessantacinquemilaseicentoottantasette/32).

## LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

### **Categoria prevalente:**

**OG1 “Opere civili”** pari ad € 5.686.191,32 che comprende al suo interno le lavorazioni riconducibili alla OS3 per € 20.838,68.

Qualificazione: attestazione SOA in OG1 classifica V e comunque in classifica idonea in relazione alle scorporabili a qualificazione obbligatoria eventualmente non possedute e quindi oggetto di subappalto qualificatorio in alternativa alla costituzione di un raggruppamento di tipo verticale.

### **Categorie scorporabili:**

- **OS28 “Impianti termici e di condizionamento”** a qualificazione obbligatoria, pari ad € 261.690,37.

Qualificazione: attestazione SOA in OS28 classifica I

- **OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”** sios, pari a € 528.455,02.

Qualificazione: attestazione SOA in OS30 classifica II

- **OS18A “Componenti strutturali in acciaio”**, sios, pari ad € 623.808,84.

Qualificazione: attestazione SOA in OS18A classifica III

Qualora il concorrente non possenga le suddette categorie scorporabili, in alternativa al subappalto qualificatorio, potrà fare ricorso al raggruppamento verticale.

Si specifica:

- che il possesso di attestazione SOA dalla terza classifica in su presuppone necessariamente il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento-SOA ed in corso di validità;
- che non è possibile qualificarsi in OS28 ed in OS30 con attestazione SOA in OG11, così come previsto dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto;
- ai raggruppamenti orizzontali si applica l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 - nel testo oggi risultante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. nn) – che così prevede: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all' articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all' articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e

tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma". Vedi anche D.Lgs. 50/2016: art. 48; art. 83, comma 8, eccetto il terzo periodo.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA** visionabile e scaricabile dal seguente link:

[https://provanco.tuttogare.it/archivio\\_gare/](https://provanco.tuttogare.it/archivio_gare/)

**MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** a misura

**TEMPI DI ESECUZIONE:** giorni 1.097 (millenovantasette) naturali e consecutivi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### **REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

**SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO MA EFFETTUABILE SU RICHIESTA DEL CONCORRENTE AL RUP** Ing. Alessandra Vallasciani (tel. 071/5894272 mail: a.vallasciani@provincia.ancona.it), o con l'Ing. Giacomo Tittarelli (tel. 071/5894204 mail: g.tittarelli@provincia.ancona.it), o l'Ing. Nicola Verdolini (tel. 071/5894786 mail: [n.verdolini@provincia.ancona.it](mailto:n.verdolini@provincia.ancona.it)) o con l'Ing. Riccardo Cerasa tel. 071/5894279 mail r.cerasa@provincia.ancona.it).

**GARANZIA PROVVISORIA (DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA BUSTA A CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)**

I concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad € 142.002,91 (2% di € 7.100.145,55).

La garanzia suddetta è costituita alternativamente da:

- versamento mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Ancona da effettuarsi sul conto di Tesoreria presso Unicredit Spa IBAN: IT 14 A 02008 02626 000106285670 1 con la seguente causale: *“cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'I.T.I.S. "Volterra" di Ancona – Corpi “B” e “C” “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE” (BAN 258L)”*;

- oppure mediante PAGO PA accedendo al seguente link:

<https://pagopa.provincia.ancona.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/41>, indicando sempre la causale sopra specificata;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere intestata alla Provincia di Ancona e deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. **a pena di esclusione**, e ai sensi del comma 8, dell'art. 93, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

### **ATTENZIONE**

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma, all'interno della busta A "Documentazione amministrativa" in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

Si precisa che **la fideiussione, nonché l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, se assunto con atto separato, devono evidenziare in modo inequivocabile il potere di firma del garante indicando specificatamente l'atto in forza del quale il soggetto che rilascia la polizza è legittimato alla sua emissione;**

In caso di bonifico il concorrente deve inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**In caso di mancato rispetto della disciplina di cui sopra, il concorrente sarà ammesso al soccorso istruttorio, facendosi tuttavia presente che quest'ultimo non è concedibile qualora il documento originale non sia stato formato entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.**

**- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.**

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

#### **CONTRIBUTO A.N.A.C. E PASSOE**

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 200,00 (euro duecento/00).

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>.

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento va inserita all'interno della busta A "Documentazione".

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve obbligatoriamente inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

**FINANZIAMENTO:** l'appalto è finanziato come indicato nella sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1358 del 27/10/2022 dall'Unione Europea – NextGenerationUE"

## **CAPACITA' RICHIESTE**

### **A) Requisiti di idoneità morale**

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

*"1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

*b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente



accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

*comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*

*g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*

*h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

*i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*

*l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

*m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

*6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.*

*7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

*8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

*9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

## **ATTENZIONE**

- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:

- dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;

● (nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

- I concorrenti sono tenuti ad indicare eventuali reati rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 nonché le violazioni di cui alla previsione di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR).

- Qualora dal Casellario Informatico presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa (ivi inclusa la previsione di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR), il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare, devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi dell'operatore economico.

## **B) QUALIFICAZIONE RICHIESTA E SUBAPPALTO**

Categoria prevalente:

OG1 "Opere civili" pari ad € 5.686.191,32 che comprende al suo interno le lavorazioni riconducibili alla OS3 per € 20.838,68.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in corso di validità in OG1 in classifica V e, comunque, in classifica idonea in relazione alle scorporabili a qualificazione obbligatoria eventualmente non possedute e quindi oggetto di subappalto qualificatorio in alternativa alla costituzione di un raggruppamento di tipo verticale.

Come previsto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 1), della L. n. 108/2021, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente. La categoria OG1 è quindi subappaltabile a fine esecutivo per il 49,99% del suo importo. Suscettibile di avvalimento.

Per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 e OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37/2008.

Categorie scorporabili:

- OS28 “Impianti termici e di condizionamento” a qualificazione obbligatoria, pari ad € 261.690,37.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in corso di validità in OS28 in classifica I, subappaltabile nel limite del 100% del suo importo e suscettibile di avvalimento.

- OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici” sios, pari a € 528.455,02.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in corso di validità in OS30 in classifica II, subappaltabile nel limite del 100% del suo importo e non suscettibile di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

- OS18A “Componenti strutturali in acciaio”, sios, pari ad € 623.808,84.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in corso di validità in OS18A in classifica III, subappaltabile nel limite del 100% del suo importo e non suscettibile di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente non possenga le suddette categorie scorporabili, in alternativa al subappalto qualificatorio, potrà fare ricorso al raggruppamento verticale.

Si specifica:

- che il possesso di attestazione SOA dalla terza classifica in su presuppone necessariamente il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento-SOA ed in corso di validità (art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010);

- che non è possibile qualificarsi in OS28 ed in OS30 con attestazione SOA in OG11, così come previsto dall’art.4 del capitolato speciale d’appalto;

- ai raggruppamenti orizzontali si applica l’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 - nel testo oggi risultante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. nn) – che così prevede: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all' articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all' articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle

percentuali minime di cui al presente comma”. Vedi anche D.Lgs. 50/2016: art. 48; art. 83, comma 8, eccetto il terzo periodo.

La dichiarazione di subappalto va resa nell’ambito della compilazione dell’All. 1 al presente disciplinare.

## **AVVALIMENTO**

Amnesso per le sole categorie OG1 e OS28. Non è amnesso per le categorie OS30 e OS18A. Qualora il concorrente voglia avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento, dovrà, inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.L.gs. 50/2016, sottoscritta digitalmente.

Si specifica che:

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione dell’ausiliaria di concedere l’avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione;
- dovranno essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione dall’ausiliaria, non essendo amnesso un avvalimento generico.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È amnesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **C) ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Il concorrente deve dichiarare e autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1 al presente disciplinare:

- di aver ottemperato al momento di presentazione dell'offerta agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999;

- di accettare incondizionatamente le tempistiche fissate dalla Commissione europea per gli interventi finanziati con i fondi NextGenerationEU impegnandosi a rispettarle presentando tempestivamente la documentazione richiesta dalla SA, dando immediata esecuzione ai lavori e garantendone il regolare avanzamento.

Tali tempistiche sono le seguenti:

- Aggiudicazione lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022
- Inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023
- Conclusione degli interventi e rendicontazione entro e non oltre il 31 marzo 2026;

- che per specifiche esigenze della Committenza, non sarà possibile eseguire l'intervento contemporaneamente su tutto il complesso scolastico;

- di essere a conoscenza e di accettare che, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Dovrà quindi essere garantito il rispetto del principio di DNSH di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post e della circolare MEF n. 32 del 30.12.2021. Per il rispetto del DNSH l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalla circolare n. 32 30/12/2021 “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In conformità alla suddetta guida operativa, l’appalto in oggetto ricade in “REGIME 2” a cui è associata la “Scheda 2 - Ristrutturazione edifici” e “Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica”.

Al fine del rispetto del DNSH l’appaltatore dovrà adottare tutti gli adempimenti richiesti dai Regolamenti UE sopra citati e dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e dovrà predisporre degli elaborati specifici che ne dimostrino il rispetto nonché produrre o acquisire tutte le certificazioni necessarie. L’appaltatore dovrà inoltre compilare la checklist associata alle schede Ex-post (in fase di esecuzione);



- di essere a conoscenza e di accettare le specifiche clausole del capitolato speciale di appalto in merito alla disciplina delle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con PNRR, nonché tutto quanto prescritto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che così dispone: “2. *Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

3. *Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

3-bis. *Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.*

4. *Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei*

*anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.*

*5. omissis*

*6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.”*

- di rendere tutte le dichiarazioni previste all'interno dell'All.1 e di produrre tutta la documentazione richiesta dal predetto art. 47 del D.L. 77/2021 e dal presente disciplinare, come dettagliatamente enucleata tra i documenti da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa, nonché di indicare il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

- di aver preso esatta visione della documentazione pubblicata unitamente al disciplinare di gara e di aver formulato la propria offerta in base all'esatta cognizione dei luoghi fornita a mezzo della suddetta documentazione informatica (progetto e relativi allegati) che, unitamente ai chiarimenti di ordine tecnico che potranno essere richiesti al RUP, sostituiscono il sopralluogo obbligatorio;

- di avere, altresì, preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento dei lavori sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, dello schema di contratto e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa, e dunque, sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.gs. 50/2016.

A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta (Si specifica, al riguardo, che la dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, dovendo le argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità dell'offerta tecnica e know how qualificabile come distinto bene aziendale).

Qualora l'impresa concorrente non renda tale dichiarazione oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

Analoga motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente.

Si precisa che in caso di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006;

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore:[http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice\\_di\\_comportamento.pdf](http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice_di_comportamento.pdf);

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375>

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** tutti quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). E' consentito, ex art. 48 comma 7 bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice);
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);
- è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e 2/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi.

La tabella sotto riportata è, altresì, pubblicata in piattaforma unitamente alla restante documentazione di gara.

		ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	A1	PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA PER LAVORI ANALOGHI GIÀ ESEGUITI	9
		A2	CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CANTIERE	6
		<b>TOTALE</b>		<b>15</b>
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI REQUISITI AMBIENTALI DEL CANTIERE - PERSONALE IMPIEGATO	B1	MISURE AMBIENTALI - RUMORE	5
		B2	MISURE AMBIENTALI - POLVERI	3
		B3	GESTIONE AREE DI CANTIERE ESTERNE	5
		B4	GESTIONE INTERFERENZE ATTREZZATURE E IMPIANTI	10
		B5	PULIZIA DEGLI AMBIENTI AL TERMINE DEI LAVORI NEI SINGOLI SOTTOCANTIERI	7
		B6	MODALITÀ DI CONTROLLO IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE PRESENZE IN CANTIERE	4
		B7	ATTREZZATURE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLE DEMOLIZIONI	5
		B8	PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO - DNSH	6
		B9	GESTIONE INTERFERENZE MEDIANTE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI - BAR	10
		<b>TOTALE</b>		<b>55</b>
C	OFFERTA MIGLIORATIVA	C1	PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI - CERTIFICAZIONE SA 8000	2
		C2	PARI OPPORTUNITÀ - ASSUNZIONE PERSONE CON DISABILITÀ	2
		C3	PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI - SOSTEGNO AI GIOVANI	3

			DIPENDENTI	
		C4	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO	3
		<b>TOTALE</b>		<b>10</b>
<b>D</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	D1	RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE D'ASTA	15
		<b>TOTALE</b>		<b>15</b>
<b>E</b>	<b>OFFERTA TEMPO</b>	E1	RIDUZIONE TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI	5
		<b>TOTALE</b>		<b>5</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>100</b>

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera M vengono indicati i "Punteggi sulle caratteristiche migliorative dell'offerta", secondo un criterio on/off.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

CRITERI	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTI	PUNTI
<b>A</b>	<b>PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>	<b>(D)</b> PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA PER LAVORI ANALOGHI GIA' ESEGUITI	9	<b>15</b>
		<b>(D)</b> CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CANTIERE	6	

<b>B</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI REQUISITI AMBIENTALI DEL CANTIERE - PERSONALE IMPIEGATO</b>	B1	<b>(D) MISURE AMBIENTALI - RUMORE</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni tecniche-organizzative e gestionali che riducano maggiormente la trasmissione del rumore dall'area di cantiere a quelle limitrofe in cui sono in corso le attività didattiche	5	<b>55</b>
		B2	<b>(D) MISURE AMBIENTALI - POLVERI</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni tecniche-organizzative e gestionali che consentano la massima protezione delle aree interne al cantiere con particolare riferimento alle attrezzature, macchinari e strumentazioni di laboratori e officine che non possano essere trasferiti al di fuori dell'area di cantiere stessa	3	
		B3	<b>(D) GESTIONE AREE DI CANTIERE ESTERNE</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori a quelle soluzioni che garantiscano la fruizione in sicurezza delle aree esterne dell'istituto non interessate dal cantiere, con particolare riferimento alla gestione della promiscuità d'uso dell'unico accesso al complesso scolastico.	5	
		B4	<b>(D) GESTIONE INTERFERENZE ATTREZZATURE E IMPIANTI (Spostamento temporaneo di arredi, macchinari e attrezzature varie con particolare attenzione al Simulatore navale)</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni organizzative e gestionali che prevedono lo spostamento temporaneo di arredi, lo smontaggio e il successivo rimontaggio di apparecchiature, strumenti di laboratorio, macchinari, banchi da lavoro garantendone la funzionalità ed il collegamento alle diverse reti impiantistiche. Dovrà essere prestata particolare attenzione al Simulatore navale presente al piano terra del corpo B. Verranno altresì prese in considerazione la modalità di deposito e conservazione durante la esecuzione dei lavori, nonché lo smaltimento ove le apparecchiature risultino obsolete.	10	
		B5	<b>(D) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AL TERMINE DEI LAVORI NEI SINGOLI SOTTOCANTIERI</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni che prevedano le operazioni di pulizia e sanificazione programmate in funzione del completamento dei singoli sottocantieri.	7	

		B6	<b>(D) MODALITA' DI CONTROLLO IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE PRESENZE IN CANTIERE</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni organizzative che prevedano le modalità di controllo degli accessi al cantiere e di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere e le modalità di agevolazione della verifica di idoneità del personale presente in cantiere da parte della Direzione lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche mediante strumenti informativi digitali	4	
		B7	<b>(D) ATTREZZATURE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLE DEMOLIZIONI</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione delle attrezzature impiegate nelle demolizioni: tipologia dei macchinari utilizzati per le demolizioni che consideri in particolare gli aspetti legati alla loro ergonomia e alla sicurezza nei confronti degli operatori addetti alle demolizioni	5	
		B8	<b>(D) PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO - DNSH</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori in base a come l'appaltatore intende garantire la corretta verifica durante le lavorazioni, negli stati di avanzamento dei lavori e ex post dell'avvenuto rispetto dei requisiti della Scheda 2 regime 2 della Circolare n.32 e la Guida DNSH del MEF del 30/12/2021.	6	
		B9	<b>(D) GESTIONE INTERFERENZE MEDIANTE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI - BAR</b>	Verranno attribuiti punteggi maggiori a quelle soluzioni che prevedono la gestione delle interferenze all'intero del polo scolastico durante tutta la fase dei lavori in termini di salvaguardia delle attività scolastiche in corso senza interruzione delle stesse e della sicurezza degli utenti, anche attraverso l'utilizzo di strutture temporanee e amovibili. L'appaltatore dovrà inoltre indicare come intenderà garantire la funzionalità del bar nella fase transitoria compresa tra la demolizione dell'attuale bar e la messa in funzione del nuovo bar.	10	
<b>C</b>	<b>OFFERTA MIGLIORATIVA</b>	C1	<b>(M) PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI - CERTIFICAZIONE SA 8000</b>	Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. (allegare copia dell'attestato di certificazione). In assenza sarà attribuito punteggio nullo.	2	<b>10</b>



			<p>Aver assunto, alla data di presentazione dell'offerta, persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio si procederà assegnando 1 punto per almeno una unità di personale assunta ai sensi della Legge 68/99 eccedente l'obbligo di legge, fino ad un massimo di due punti.</p> <p>In caso di operatori riuniti o consorzi, fermo restando il limite complessivo di due punti massimi attribuibili, verranno sommate le singole unità di personale assunte in aggiunta all'obbligo di legge da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o indicati dal consorzio quali consorziate esecutrici.</p>		
	C2	<p><b>(M) PARI OPPORTUNITÀ - ASSUNZIONE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p>		2	
	C3	<p><b>(M) PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI - SOSTEGNO AI GIOVANI DIPENDENTI</b></p>	<p>Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio sarà valutata l'adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi:</p> <p>a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;</p> <p>b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;</p> <p>c) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.</p> <p>In caso di adozione di 3 interventi, verranno assegnati 3 punti;</p> <p>In caso di adozione di 2 interventi, verranno assegnati 2 punti;</p> <p>In caso di adozione di 1 intervento, verrà assegnato 1 punto;</p> <p>In caso di adozione di 0 interventi, verranno assegnati 0 punti.</p> <p>In caso di operatori riuniti o consorzi, fermo restando il limite</p>	3	

				complessivo di tre punti massimi attribuibili, verranno sommati i singoli interventi di welfare aziendale adottati da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o indicati dal consorzio quali consorziate esecutrici.		
		C4	<b>(M)</b> SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO	Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione ISO 14001:2015 (allegare copia dell'attestato di certificazione ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione ambientale ottenuta da un organismo di certificazione accreditato)	3	
<b>D</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	D1	<b>(Q)</b> RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUL PREZZO A BASE D'ASTA DELLE OPERE	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento. Verrà attribuito il punteggio massimo al massimo ribasso offerto.	15	<b>15</b>
<b>E</b>	<b>OFFERTA TEMPO</b>	E1	<b>(Q)</b> RIDUZIONE TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI	I concorrenti applicano un ribasso percentuale sul tempo di esecuzione lavori. Non sono previste offerte in aumento. Il tempo previsto per l'esecuzione lavori è pari a 1097 giorni. Il tempo offerto non potrà essere inferiore a 930 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Offerte tempo lavori inferiori saranno ricondotte al richiamato tempo	5	<b>5</b>

			minimo di 930 giorni. Verrà attribuito il punteggio massimo al massimo ribasso temporale offerto. Gli altri punteggi saranno proporzionalmente redistribuiti arrotondando per difetto a 3 cifre dopo la virgola.		
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **Le certificazioni da allegare non fanno parte del conteggio delle pagine**

#### **A) PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA**

##### **A1 - PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA PER LAVORI ANALOGHI GIA' ESEGUITI**

Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione volta ad illustrare massimo tre lavori analoghi realizzati. I lavori dovranno essere illustrati attraverso una relazione di massimo tre (3) pagine formato A4 usando il carattere Times New Roman 12 ed interlinea 1,15 e 3 Tavole grafiche in formato A3. Nella documentazione dovrà essere inserita una tabella riassuntiva contenente i seguenti dati:

- Stazione appaltante
- Anno di esecuzione dei lavori;
- Data Certificato collaudo o CRE
- Tipologia di intervento eseguito;
- Superficie lorda dell'intervento;
- Importo lavori a base d'asta diviso per categorie;
- Indicazione dello stato di attuazione dell'intervento;
- In caso di esecuzione in ATI o di subappalto indicare la/e categoria/e delle opere direttamente realizzate e l'importo

##### **A2 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CANTIERE**

Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione volta ad illustrare massimo tre lavori analoghi realizzati mediante l'impiego dello stesso personale che intende utilizzare nell'appalto oggetto della presente procedura. I lavori dovranno essere illustrati attraverso una relazione di massimo n° 2 pagine formato A4 usando il carattere Times New Roman 12 ed interlinea 1,15. Nella documentazione dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- l'organigramma di commessa funzionale e nominativo con l'indicazione dei ruoli del personale coinvolto per dirigere l'intera commessa;
- le singole competenze ed esperienze curriculari qualificate nel settore degli appalti pubblici per importi di lavori pari o superiori a quello dell'intervento.

#### **B) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE**

Il concorrente dovrà produrre una relazione divisa per punti corrispondenti ai sub-criteri B che intende valorizzare. La Relazione dovrà essere sviluppata in massimo n° 4 pagine formato A4 usando il carattere Times New Roman 12 ed interlinea 1,15 e due Tavole grafiche in formato A3.

#### **C) OFFERTA MIGLIORATIVA**

Compilazione della tabella tipo

<b>SUB CRITERIO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Quantità</b>
C1	Attestazione possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.			-
C2	Aver assunto, alla data di presentazione dell'offerta, persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge. Nella colonna quantità indicare il numero di persone con disabilità in quota eccedente all'obbligo			
C3	Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti. Nella colonna quantità riportare il numero degli interventi adottati			

C4	Attestazione possesso della certificazione ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione ambientale			-
----	---	--	--	---

Qualora le caselle relative a singolo sub criterio non siano compilate si considererà la MIGLIORIA NON OFFERTA. Nel caso in cui per lo stesso sub criterio siano state selezionate entrambe le caselle si considererà la MIGLIORIA NON OFFERTA.

Il concorrente dovrà produrre una relazione divisa per punti corrispondenti ai sub-criteri C2 e C3 che intende valorizzare. La Relazione dovrà essere sviluppata in max n° 1 pagine formato A4 usando il carattere Times New Roman 12 ed interlinea 1,15.

**METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO**

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 successivamente aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (metodo aggregativo-compensatore) con l’applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{(a)i}]$$

$P_i$  = punteggio dell’offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$  = sommatoria

I coefficienti  $V_{(a)i}$  sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione di natura qualitativa DISCREZIONALE (D) – CRITERI A e B**, i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuire coefficienti intermedi).

<b>Eccellente</b>	<b>Ottimo</b>	<b>Buono</b>	<b>Discreto</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Non adeguato</b>
1,00	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari. La media ottenuta verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel sub-criterio di valutazione.

- b) Per quanto riguarda gli **elementi di valutazione relativi alle migliorie (M) – CRITERIO C**, il punteggio al sub-criterio verrà assegnato SOLO nel caso di possesso della certificazione nel caso del criterio C1 e C4 o nel caso di aver attuato quanto previsto nei criteri C2 e C3 alla data di presentazione dell’offerta. NON saranno attribuiti punteggi intermedi in assenza di certificazione per il criterio C1 e C4 o in assenza di adozione di quanto richiesto nei criteri C2 e C3.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti secondo un criterio on/off, si procede a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La media ottenuta verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel sub-criterio di valutazione;

- c) per quanto riguarda **l’elemento di valutazione di natura quantitativa (Q) – CRITERIO D** “ribasso percentuale unico sul prezzo a base d’asta delle opere”, attraverso interpolazione bilineare mediante la seguente formula:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right)$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot \left( \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right)$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$A_i$  = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,80$

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

I coefficienti definitivi  $C_i$  verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al criterio (punti 15 per l'offerta economica).

- d) per quanto riguarda **l'elemento di valutazione di natura quantitativa (Q) – CRITERIO E** “riduzione temporale” di esecuzione della prestazione, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, mediante la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{Ra}{Rmax}$$

dove:

$Ra$  = riduzione temporale offerta dal concorrente “a”

$Rmax$  = riduzione temporale dell'offerta più conveniente.

I coefficienti definitivi  $V(a)_i$  verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al criterio.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà troncato a 3 (tre) cifre dopo la virgola.

## **PROCEDIMENTO**

**Termine di presentazione delle offerte: 05/12/2022, alle ore 10.00.** Si specifica che nel fissare il termine di scadenza si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma, 1, lett. c) della Legge n. 120/2020, in combinato disposto con l'art. 60, comma 3, del D.L.gs. 50/2016.

- **05/12/2022, alle ore 10.15**, esame della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti. Tale seduta sarà presieduta dall'Avv. Fabrizio Basso in qualità di Organo monocratico di gara e dalla Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti, in funzione di verbalizzante. Al termine della stessa, verrà pubblicato in piattaforma il relativo verbale.

- Nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

- Apertura ed esame, in seduta riservata, delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice.

Terminati i lavori della commissione, la stessa procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla formazione della graduatoria. Il verbale sarà poi pubblicato e trasmesso tramite la piattaforma telematica a tutti i concorrenti.

La verifica dell'anomalia avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, salva la facoltà di avvalersi del comma 6, ultimo periodo del suddetto articolo.

La verifica sarà svolta dal RUP con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice.

Si specifica che le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche in quanto, come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”* (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

## **REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione alla piattaforma telematica TuttoGare PA.

Le indicazioni per la registrazione sono visionabili al seguente link:

[https://provanco.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma stessa, anch'esse disponibili accedendo al suddetto link.

Il concorrente dovrà caricare in piattaforma tre buste: BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, BUSTA B “OFFERTA TECNICA” e BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA – OFFERTA TEMPO”.



## **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:**

a) domanda di partecipazione in bollo (**ALL. 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF. In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento. In caso di ricorso all'avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria.**

**N.B. Il concorrente nel predisporre il D.G.U.E. dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni contenute nella "Guida per la compilazione del D.G.U.E." che la piattaforma telematica mette a disposizione del concorrente.**

**La piattaforma genera tale documento nella versione adeguata alla normativa nazionale.**

- c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest'ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell'ambito del DGUE. In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell'All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente;
- d) copia del bonifico della somma dovuta a titolo di garanzia provvisoria, ovvero fideiussione bancaria (o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati) ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria prodotta e sottoscritta digitalmente;
- e) impegno del fideiussore, sottoscritto digitalmente, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- f) copia semplice scansionata dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. È consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara, predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante del presente bando (**ALL. 3**);
- g) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;
- h) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (**ALL.4**);
- i) passoe;
- l) ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;
- m) tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.lgs, 50/2016 qualora si faccia ricorso all'avvalimento limitatamente alle categorie per le quali il presente disciplinare lo consente;
- n) (solo per le imprese che occupano più di cinquanta dipendenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 2, del D.L.77/2021 e dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs.198/2006) copia della redazione del rapporto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri

regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

o) (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e fino a cinquanta ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L.77/2021) dichiarazione (da rendersi nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare) di impegno, a presentare, in caso di aggiudicazione, una relazione di genere entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

p) (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e meno di cinquanta) dichiarazione (da rendersi nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare) di impegno, a presentare, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

q) dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto sia di occupazione giovanile che di occupazione femminile. Al tal fine, nell'ambito della compilazione dell'All.1, il concorrente specifica il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

### **BUSTA B) OFFERTA TECNICA**

All'interno della busta B andrà inserita l'offerta qualitativa da redigersi secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nel presente disciplinare alla voce "Criteri e punteggi per la valutazione delle offerte".

Nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno, **a pena di esclusione**, essere apposte dal legale rappresentante di ogni impresa partecipante.

### **BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO**

L'offerta, da esprimersi utilizzando l'All. 5 al presente disciplinare di gara, deve contenere:

1. il ribasso percentuale espresso fino alla terza cifra decimale, sull'importo soggetto a ribasso di Euro 6.965.687,32.

In caso di contrasto tra ribasso in cifre e ribasso in lettere prevale il ribasso espresso in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo), la cui congruità verrà valutata dal R.U.P. Al fine di velocizzare il procedimento amministrativo, l'offerente è tenuto ad inserire all'interno della busta contenente l'offerta economica le giustificazioni preventive relative, non solo agli importi del costo della manodopera e dei costi interni della sicurezza da indicarsi ai sensi del menzionato art. 95, comma 10, ma relative anche agli altri parametri previsti dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016 commi da 5 a 7, nonché spese generali ed utile di impresa.

2. il ribasso percentuale offerto sui tempi previsti per l'esecuzione lavori.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

- a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- b) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e con le modalità previste dall'art. 32 del capitolato;
- c) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

- d) la mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità;
- e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- f) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- g) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
- h) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) ammontano indicativamente ad € 2.900,00 (di cui € 1.491,59 già preventivati per la pubblicazione del bando) e sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà rimborsarle alla Provincia di Ancona entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto di appalto;
- i) responsabile unico del procedimento è l'Ing. Alessandra Vallasciani (tel. 071/5894272; e-mail: a.vallasciani@provincia.ancona.it; responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it);
- j) è possibile richiedere chiarimenti alla stazione appaltante tramite la piattaforma telematica entro il giorno 28/11/2022 ore 13.00;**
- k) informazioni riguardanti il bando di gara possono essere richieste all'Area Appalti e Contratti (tel. 071/5894362-343-359 257-349);
- l) l'art. 27 del capitolato speciale di appalto prevede e dettaglia la clausola di revisione prezzi;
- m) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- m) per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
  - D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.l. 50/2016
  - D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE I SETTORE**

(Avv. Fabrizio Basso)

**IL RESPONSABILE DELL' AREA APPALTI E CONTRATTI**

Titolare di Posizione Organizzativa con delega dirigenziale

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

Firmato digitalmente

**ALLEGATI**

**ALL. 1** Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.

**ALL. 2** Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016

**ALL. 3** Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

**ALL. 4** Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187

**ALL. 5** Modulo offerta economica – offerta tempo